

DPCM del 4 agosto 2003

Istituzione di un "Gruppo di Lavoro per l'istituzione del Numero Unico Europeo di emergenza"

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2001, con il quale è stato istituito il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie;

Vista la decisione 91/396/CEE del 29 luglio 1991 che prevede l'istituzione di un numero unico telefonico europeo per le chiamate di emergenza;

Vista la direttiva 7-3-2002 n.2002/21/CE che, nell'ottica della riorganizzazione del sistema europeo di telecomunicazioni, abroga, a partire dal 25 luglio 2003, la suddetta decisione;

Vista la direttiva 7-3-2002 n.2002/22/CE che, all'articolo 26, impone agli Stati membri che non abbiano ottemperato, a partire dal 24 luglio 2003, di istituire il numero unico di emergenza "112" al fine di garantire ai cittadini adeguata risposta alle chiamate di emergenza;

Visto lo schema di decreto legislativo approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri in data 23 maggio 2003 che recepisce, tra l'altro, le suddette direttive introducendo il "Codice delle comunicazioni elettroniche" e disciplinando all'articolo 76 i numeri di emergenza nazionali ed il numero unico europeo di emergenza;

Considerato che attualmente nel Paese esiste una molteplicità di numeri telefonici ai quali i cittadini devono rivolgersi per le situazioni di emergenza e che tale molteplicità di numeri di emergenza rende difficoltosa da parte dei cittadini l'identificazione del numero da chiamare in caso di necessità;

Considerati altresì i benefici in termini di efficienza, efficacia e qualità dei servizi derivanti ai cittadini dall'introduzione del numero unico di emergenza;

Ritenuto necessario, per dare attuazione alle suddette direttive, realizzare uno studio per l'analisi delle problematiche attinenti all'istituzione sul territorio nazionale del numero unico per le emergenze al fine anche di studiare e proporre le modalità per avviare una sperimentazione di tale servizio ed individuare i relativi ambiti territoriali provvedendo altresì alla redazione di un apposito piano di attuazione e di coordinamento delle iniziative necessarie;

Ritenuta pertanto opportuna la costituzione di un apposito Gruppo di lavoro composto da qualificati rappresentanti delle diverse Amministrazioni interessate che definisca il programma di azioni da intraprendere per conseguire i predetti risultati.

Vista infine la delibera n. 17 del CIPE, in data 9 maggio 2003, che ha approvato, per la somma di 126.000.000 euro, il programma presentato dal Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie, comprendente, tra gli altri, anche il progetto "numero unico per le emergenze", per la realizzazione del suddetto servizio nelle Regioni obiettivo 1 e nelle regioni Abruzzo e Molise.

DECRETA

Art. 1 Istituzione e composizione del Gruppo di Lavoro

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie - è istituito il "Gruppo di Lavoro per l'istituzione del numero unico europeo di emergenza" di seguito definito "Gruppo di Lavoro".
2. Il Gruppo di lavoro, presieduto da un coordinatore nominato dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, è composto da due rappresentanti del Ministero dell'interno e da un rappresentante per ciascuna delle seguenti Amministrazioni: Ministero della salute, Ministero dell'economia e finanze, Ministero delle infrastrutture, Ministero delle comunicazioni, Ministero della difesa, Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie, Dipartimento delle politiche comunitarie, Dipartimento per la protezione civile, Autorità per le garanzie delle Comunicazioni.
3. Alla nomina dei componenti del Gruppo di Lavoro di cui al comma 1, si provvede con atto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie su proposta delle Amministrazioni di cui al comma 2.
4. In relazione all'argomento trattato il Gruppo di Lavoro può invitare a partecipare ai lavori, a titolo gratuito, esperti nelle materie connesse agli obiettivi perseguiti, nonché rappresentanti delle Amministrazioni statali, delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori del settore nonché rappresentanti degli Enti locali e territoriali.

Art. 2 Compiti del Gruppo di Lavoro

1. Il Gruppo di Lavoro di cui all'articolo 1, ha il compito di realizzare preliminarmente uno studio di fattibilità per l'analisi delle problematiche attinenti all'istituzione sul territorio nazionale del numero unico europeo per le emergenze, proponendo le modalità e le azioni necessarie per la realizzazione della conseguente sperimentazione in ambiti territoriali idonei e la definizione del piano di attività per la estensione del servizio all'intero territorio nazionale curando, altresì, il necessario coordinamento tra i soggetti coinvolti.
2. Il Gruppo di Lavoro ha la durata di un anno a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'eventuale rinnovo.

Art. 3 Spese e compensi

1. Ai componenti del Gruppo di Lavoro non spettano emolumenti di alcun genere per l'opera prestata in esecuzione dell'incarico conferito ai sensi del presente decreto, ad eccezione del rimborso delle spese sostenute per il viaggio e per il soggiorno in occasione delle riunioni del Gruppo di Lavoro per i componenti o i partecipanti non residenti che restano a carico delle Amministrazioni rispettivamente rappresentate.
2. Per gli estranei alla pubblica Amministrazione ai quali sia richiesta, in qualità di esperti, la partecipazione alle sedute del Gruppo di lavoro in ragione delle specifiche competenze ed esperienza utili alla definizione del progetto di attuazione del numero unico europeo di emergenza, non sono previsti compensi salvo che, per i non residenti, l'eventuale rimborso delle spese per il

viaggio e per il soggiorno che saranno sostenute dal Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie.

Il presente decreto sarà inviato al controllo preventivo di legittimità da parte degli organi competenti.

Roma, 4 agosto 2003

Il presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi